

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1975

che autorizza la Repubblica federale di Germania ad escludere dal trattamento comunitario le preparazioni e conserve di fagiolini della voce 20.02 ex G della tariffa doganale comune, originari della Repubblica popolare cinese e messe in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(75/71/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, del trattato, che il governo tedesco ha presentato alla Commissione con telex della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee, in data 14 gennaio 1975, al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario le preparazioni e conserve di fagiolini, della voce n. 20.02 ex G della tariffa doganale comune, originarie della Repubblica popolare cinese e messe in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate per tali prodotti nei confronti della Repubblica popolare cinese dalla Germania, da un lato, e dagli altri Stati membri, dall'altro, provocano delle deviazioni di traffico;

considerando che tali deviazioni di traffico ostacolano l'esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dalla Germania nei confronti della Repubblica popolare cinese;

considerando che non è possibile al momento attuale applicare i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione;

considerando che è opportuno autorizzare, per un periodo limitato, l'applicazione di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni che sono definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 in particolare all'articolo primo⁽¹⁾;

considerando che, per quanto concerne detti prodotti, una proposta di regolamento relativo all'unificazione dei regimi d'importazione applicati dai singoli Stati membri nei confronti dei paesi terzi nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili è all'esame del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario le importazioni dei seguenti prodotti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:
ex G	— fagiolini

originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per le quali la data di deposito delle domande di titoli d'importazione è successiva al 1° gennaio 1975.

Articolo 2

La validità della presente decisione è limitata all'applicazione di un regolamento del Consiglio relativo all'unificazione dei regimi d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili e al più tardi al 31 marzo 1975.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1975.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

(¹) GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.